

Delibera n. 127/2025

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Napoli "Capodichino" per il periodo tariffario 2024-2026. Esiti della verifica sulla corretta applicazione della delibera n. 48/2025 e dei Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.**

L'Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2025

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante *"Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"* e, in particolare, la misura 8.10, punto 15, lettera a), del Modello 1 ("Modello di regolazione dei diritti aeroportuali per aeroporti con traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri/anno") con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 43/2016 del 14 aprile 2016, recante *"Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per il periodo tariffario 2016-2019: conformità definitiva ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera ART n. 64/2014"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione) e 9 (Attività di vigilanza) del Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 102/2024 dell'11 luglio 2024, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento individuale nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A. (di seguito: GESAC) *"finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento volto a prescrivere alla suddetta società di avviare la procedura di*

*revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026, nell'ambito della quale dare evidenza agli utenti:*

- 1.1 degli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019 come contabilizzato ai sensi della delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014;*
- 1.2 della quantificazione dell'eventuale ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio venutasi a determinare in conseguenza dell'applicazione dei diritti aeroportuali per l'anno 2019 anche alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023";*

**VISTA**

la nota del 22 ottobre 2024, assunta al prot. 104703/2024, integrata con note assunte in pari data ai prott. 104704/2024, 104705/2024, 104706/2024, 104707/2024 e 104713/2024, con cui GESAC ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 21 novembre 2024, della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2026, in applicazione del Modello;

**VISTA**

la delibera n. 154/2024 del 14 novembre 2024, con la quale l'Autorità, nel deliberare la chiusura, con archiviazione, del procedimento individuale avviato con la citata delibera n. 102/2024, ha tra l'altro fatto salvo, con riferimento alle annualità 2020-2021-2022-2023, oggetto di proroga dei diritti aeroportuali vigenti all'anno 2019, l'esito dell'attività di verifica della conformità al Modello dei diritti aeroportuali;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 155/2024 del 14 novembre 2024, recante "Misura 8.10, punto 15, dell'Allegato 1 alla delibera n. 64/2014. Avvio di un procedimento individuale nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A.", derivante dalla mancata considerazione, da parte di GESAC, degli effetti economici a beneficio dell'utenza aeroportuale specificamente correlati al meccanismo del rischio traffico, da contabilizzare ed accantonare in un Fondo finalizzato alla realizzazione di Interventi infrastrutturali a costo zero per gli utenti, a valere sul nuovo "periodo tariffario", come disciplinato dall'indicata misura di regolazione;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 156/2024 del 14 novembre 2024, recante "Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Napoli "Capodichino" per il periodo tariffario 2024-2026. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023";

**VISTA**

la nota del 29 gennaio 2025, prot. ART 10953/2025, con la quale GESAC ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità dei verbali delle audizioni degli utenti del 16 e del 27 gennaio 2025 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo 2024-2026, sulla quale è stata raggiunta un'intesa tra gestore ed utenti;

**VISTA**

la delibera n. 48/2025 del 19 marzo 2025, recante "Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Napoli "Capodichino" per il periodo tariffario 2024-2026. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023", con la quale l'Autorità ha condizionato la conformità al Modello della proposta di GESAC all'applicazione dei correttivi di cui al punto 1 del dispositivo, dettando altresì le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo stesso, e facendo comunque salvi gli

esiti del procedimento individuale di cui alla citata delibera n. 155/2024 *"in quanto potenzialmente produttivi di effetti sul periodo tariffario 2024-2026"*;

**VISTA** la nota del 16 maggio 2025, prot. ART 47597/2025, con la quale GESAC ha provveduto a trasmettere la proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Napoli per il periodo tariffario 2024-2026, in asserita attuazione di quanto prescritto dall'Autorità con la delibera n. 48/2025, al fine di acquisire la definitiva attestazione di conformità al Modello;

**VISTE** le note con cui GESAC ha:

- trasmesso tale medesima proposta di revisione dei diritti aeroportuali 2024-2026 alle compagnie aeree, comunicandone l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web (prot. ART 47603/2025 del 16 maggio 2025);
- comunicato alle biglietterie IATA il livello dei diritti che intende applicare dal 1° agosto 2025 (prot. ART 47768/2025 del 16 maggio 2025);

**VISTA** la nota del 3 luglio 2025 (prot. 59409/2025) con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a GESAC chiarimenti e integrazioni documentali in relazione alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali di cui alla citata nota prot. ART 47597/2025, nonché la nota di riscontro pervenuta dal gestore il 15 luglio 2025 (prot. ART 61984/2025);

**VISTA** la delibera n. 112/2025 del 10 luglio 2025, recante *"Misura 8.10, punto 15, dell'Allegato 1 alla delibera n. 64/2014. Conclusione del procedimento individuale avviato con delibera n. 155/2024 nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A."*, con la quale l'Autorità ha adottato, nei confronti di GESAC, un ordine di cessazione dell'inottemperanza alla misura 8.10, punto 15, lettera a) del pertinente modello di regolazione, prescrivendo conseguentemente a tale gestore di:

- a) restituire l'importo del debito regolatorio da rischio traffico maturato nel periodo 2016 – 2019, ai sensi della misura 8.10, punto 15, lettera a) dell'Allegato 1 alla delibera n. 64/2024, pari a 40.989.630,00;
- b) provvedere alla restituzione dell'importo di cui alla lettera a) mediante la realizzazione di investimenti a costo zero per l'utenza, con decorrenza non oltre il 1° gennaio 2026 e con termine non oltre il 31 dicembre 2034;
- c) rivalutare l'importo di cui alla lettera a) sulla base degli interessi legali annui decorrenti dal 1° gennaio 2024;
- d) rivalutare annualmente, sulla base degli interessi legali, il saldo annuale del debito regolatorio da restituire secondo le modalità di cui alla lettera b);

**VISTA** la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

**RILEVATO** che sulla base della documentazione agli atti, la proposta di revisione dei diritti aeroportuali trasmessa da GESAC con nota prot. ART 47597/2025 non prevede la corretta applicazione dei seguenti correttivi, tra quelli imposti dal punto 1 del dispositivo della citata delibera n. 48/2025 ai sensi della misura 8.1.2 del Modello:

- con riferimento al correttivo di cui alla lettera b), il gestore non ha allocato il canone concessorio a tutti i prodotti regolati (in particolare, ai prodotti di sicurezza) secondo quanto previsto dalla misura 27.5, punto 4, del Modello nonché del paragrafo 4.3.2.5 delle "Linee guida per la compilazione dei format di contabilità regolatoria per il settore aeroportuale";

- con riferimento al correttivo di cui alla lettera e), il gestore non ha provveduto ad allocare sulla base del principio di pertinenza gli investimenti denominati “*Innovazioni tecnologiche*” che si riferiscono a interventi quali “*fast track, eccedenza bagaglio, servizi off -airport, Self-Service BagDrop*”;

**TENUTO CONTO**

di quanto affermato da GESAC nella citata nota prot. ART 61984/2025 in relazione alla prescrizione di cui al punto 3, lett. d.1) del dispositivo della delibera n. 48/2025;

**RILEVATA**

al riguardo la necessità di:

- ribadire a GESAC, come evidenziato già con l’indicata delibera n. 156/2024, che l’applicazione dei diritti aeroportuali 2023 non può, in nessun caso, riguardare l’anno 2024, rispetto al quale il gestore è pertanto tenuto a proporre all’utenza - ferma la garanzia di dettagliata e completa informazione all’utenza stessa, nell’ambito della consultazione, sugli effetti che ne derivano in tariffa - il conguaglio relativo all’applicazione delle tariffe previste per il periodo regolatorio 2024-2026 con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2025, come precisato nell’ambito dei correttivi e prescrizioni di cui alla delibera n. 48/2025;
- evidenziare che la corretta applicazione delle misure previste dal Modello, tra cui, in particolare, le misure 8.1.1, punto 1, 8.1.2 e 8.1.4, impone che nel caso di disallineamento temporale nella decorrenza dei nuovi diritti - sia esso dovuto al tardivo avvio della procedura di revisione dei diritti e/o alla facoltà, prevista dalla misura 8.1.1 del Modello, di ricercare, una volta avviata tale procedura, un accordo con gli utenti limitatamente alla eventuale posticipazione della data di entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali - gli effetti di detto disallineamento, in termini di entità del conguaglio, non sono negoziabili con l’utenza;
- sottolineare, segnatamente, che la misura 8.1.1 del Modello, ai sensi della quale “[i]n relazione agli impegni proposti dal gestore nel Documento di consultazione e nei suoi allegati, attraverso la Procedura, il gestore e gli utenti ricercano un accordo sulla revisione dei diritti aeroportuali e, tenuto conto delle competenze di ENAC, sui correlati livelli di qualità e tutela ambientale. È facoltà del gestore ricercare un accordo con gli utenti anche sulla posticipazione della data di entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali”, consente al gestore - fermo naturalmente il rispetto dei principi generali, tra l’altro di trasparenza e ragionevolezza - unicamente di concordare con l’utenza la data di entrata in vigore del nuovo livello tariffario, senza che ciò si traduca, tuttavia, nell’introduzione di non previste deroghe al quadro normativo e regolatorio di riferimento; tale misura, in particolare, non legittima, in alcun modo effetti distorsivi derivanti dall’applicazione non corretta del Modello, né tantomeno può consentire, come asserito dal gestore, l’annullamento degli effetti economici derivanti dall’entrata in vigore del nuovo livello tariffario, che, invece, necessariamente devono dispiegarsi, nel caso di specie, per l’intero periodo regolatorio 2024-2026, con il conguaglio che ne deriva;

**RITENUTO**

opportuno prevedere che il gestore computi il conguaglio relativo all’entrata in vigore delle tariffe previste per il periodo regolatorio 2024-2026, con decorrenza a

partire dal 1° gennaio 2026, tenuto conto degli effetti di tali nuove tariffe rispetto (i) al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2025, (ii) al periodo compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 luglio 2025 e (iii) al periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e la data di entrata in vigore della nuova proposta tariffaria che sarà sottoposta all'Autorità per le valutazioni di competenza;

- RITENUTO** al riguardo opportuno - ai sensi della misura 8.1.4, punto 6, del Modello - consentire al gestore, per la quota parte del conguaglio maturato nei confronti dell'utenza sino al 31 marzo 2025, in ragione della significativa entità della stessa come desumibile dalla relazione istruttoria agli atti e nel rispetto del principio generale di proporzionalità, di provvedere al relativo riconoscimento in tariffa, al più tardi, entro il termine del periodo regolatorio immediatamente successivo a quello oggetto del presente provvedimento;
- RITENUTO** opportuno individuare nel 31 dicembre 2026 - ai sensi della misura 8.1.4, punto 6, del Modello - la data entro la quale il gestore dovrà provvedere al recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali, conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità comprensivo della quota parte del conguaglio derivante dall'imputazione del livello dei diritti della nuova proposta tariffaria a valere rispetto al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2025 e il 31 dicembre 2025;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. per le ragioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la non conformità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2026, asseritamente emendata in applicazione di quanto disposto dalla delibera n. 48/2025 del 19 marzo 2025 dalla società Gesac S.p.A. - Gestione Servizi Aeroporti Campani, affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto di Napoli "Capodichino", trasmessa all'Autorità con nota prot. ART 47597/2025 del 16 maggio 2025, valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con la delibera dell'Autorità n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello);
2. si dispone che:
  - a) GESAC trasmetta all'Autorità, entro 60 giorni dalla notifica della presente delibera, una nuova proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2024-2026 emendata in piena conformità al Modello e, in particolare, a quanto disposto al punto 1 del dispositivo della delibera n. 48/2025 relativamente (i) all'allocazione del canone concessorio a tutti i prodotti regolati (punto 1, lett. b) e (ii) all'allocazione sulla base del principio di pertinenza degli investimenti denominati "Innovazioni tecnologiche" (punto 1, lett. e), per le verifiche di competenza dell'Autorità;
  - b) la proposta tariffaria di cui alla lettera a), corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della quota parte del conguaglio interessato, nonché della necessaria documentazione di supporto, deve includere:
    - b.1) entro il 31 dicembre 2026, il conguaglio relativo al recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità comprensivo della quota parte del conguaglio derivante dall'imputazione del livello dei

diritti della nuova proposta tariffaria rispetto al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2025 e il 31 dicembre 2025;

- b.2) entro il periodo regolatorio immediatamente successivo a quello oggetto del presente provvedimento, la quota parte del conguaglio derivante dall'imputazione del livello dei diritti della nuova proposta tariffaria rispetto al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2025;
  - c) GESAC continui ad applicare, sino al 31 dicembre 2025, il livello dei diritti aeroportuali trasmesso dal gestore all'Autorità con la citata nota prot. ART 47597/2025, e comunicato dallo stesso ai soggetti responsabili in Italia dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria IATA presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio con la citata nota del 16 maggio 2025, prot. ART 47768/2025;
- 3. sono fatti salvi gli effetti dell'ordine adottato con la delibera dell'Autorità n. 112/2025 del 10 luglio 2025, relativamente all'obbligo di restituzione all'utenza, da adempiere nei termini e con le modalità ivi previste, del debito da rischio traffico maturato nel periodo regolatorio 2016-2019;
  - 4. l'inottemperanza di quanto previsto dal punto 2 è sanzionabile ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i) del d.l. 201/2011;
  - 5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC alla società Gesac S.p.A. - Gestione Servizi Aeroporti Campani e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 31 luglio 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)